

QUOTIDIANI VERTICALI

Ferie agosto 2022

Dal 12 agosto l'aggiornamento dei quotidiani verticali e delle newsletter sono sospesi.

Riprenderanno lunedì 29 agosto.

Nel frattempo continua l'appuntamento costante con l'informazione assicurata dal quotidiano e dal sito www.ilsole24ore.com

Intramoenia, aumento Irap senza aggravio per il servizio sanitario

Cassazione

L'Azienda non può scaricare i costi solo sul medico: serve un accordo sulle quote

Patrizia Maciocchi

Nell'intramoenia, l'aumento, non previsto né prevedibile, dell'Irap non può pesare solo sul medico. Né l'attività intramuraria può comportare un aggravio di costi a carico del servizio sanitario nazionale.

Tenendo presente le due esigenze la maggiorazione va dunque ripartita tra dipendente e azienda, sulla base delle rispettive quote di partecipazione alla suddivisione dei proventi e dei costi dell'attività libero professionale.

La Cassazione (sentenza 24889) ricorda che l'imposta regionale sulle attività produttive grava, sul datore di lavoro pubblico che eroga il servizio. E quest'ultimo non può, con atti unilaterali o contrattazioni collettive, prevedere una traslazione a carico del dipendente.

Le aziende sanitarie non possono, di loro iniziativa, modificare i criteri di quantificazione dei compensi concordati in sede di contrattazione decentrata, "recuperando" le somme versate per l'Irap dall'Amministrazione, mettendole interamente a carico del dirigente medico. È però necessario che l'intramoenia non si traduca in un aggravio dei costi per la collettività.

La Cassazione ripercorre le tappe normative che hanno regolato

l'avvento delle prestazioni intramurarie e spiega la ratio alla base dell'apertura. Il legislatore ha voluto, da una parte, incentivare il rapporto di lavoro esclusivo e potenziare le capacità del sanitario nell'interesse degli utenti, dall'altra ha dettato delle prescrizioni per impedire che l'intramoenia pregiudichi l'attività istituzionale e si risolva in un aggravio di spesa per gli enti del servizio sanitario.

Per essere in linea con gli obiettivi del legislatore le aziende e le parti collettive devono dunque tenere conto - prima nella contrattazione decentrata e poi nell'adottare gli atti datoriali che recepiscono gli accordi - dell'ammontare complessivo dei costi, diretti e indiretti che pesano sull'Azienda. E dunque di tutte le voci di spesa che derivano, direttamente o indirettamente, dall'attività intramuraria, tra le quali rientra anche il maggior importo che l'Azienda «è tenuta a versare per l'aumento della base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 10 della legge 446/1997». Detto questo, la Suprema corte sgombra il campo dall'equivoco che ci sia una violazione di norme imperative nel caso in cui la contrattazione integrativa, e gli atti che la recepiscono, prevedano una detrazione «del quantum ripartibile del maggior importo gravante sull'Azienda a titolo di Irap, posto che una previsione siffatta - scrivono i giudici - non realizza una non consentita traslazione dell'imposta che resta a carico dell'ente». Ma attua solo il principio per cui dall'esercizio dell'attività libero professionale non devono derivare altri oneri per il Ssn.